

CAMERA DEI DEPUTATI N. 604**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, LIZZADRI, GRIFONE, GOMEZ D'AYALA, CREMASCHI, FORA, MARABINI, BRODOLINI, BIGI, ANGELUCCI MARIO, DI PAOLANTONIO, CAVALLARI VINCENZO, SACCHETTI, MICELI, CAPALOZZA, MAGNANI, ZANNERINI, MONTELATICI, COMPAGNONI, CORBI, BIANCO, CALASSO, AUDISIO, FARINI, TAROZZI, MASSOLA, CURCIO, TOGNONI, MARILLI, BONOMELLI, GALlico SPANO NADIA

Annunziata il 28 gennaio 1954

Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ripropone con l'identica immediatezza di esigenza e con termini adeguati al nuovo assetto legislativo delle pensioni quale scaturito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, quella presentata alla Camera dei Deputati in data 5 maggio 1952 al n. 2683 e che non venne discussa nella passata legislatura in conseguenza dello scioglimento della Camera.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti è, fra le assicurazioni sociali, quella maggiormente penetrata nella coscienza dei lavoratori e consolidata nel patrimonio delle loro conquiste.

Questo è dovuto alle finalità che intende perseguire ed anche al suo profondo contenuto sociale; vuole infatti assicurare al lavoratore una relativa tranquillità, pur col verificarsi di eventi naturali ed incidentali che gl'impediscono di procacciarsi ulteriormente col proprio lavoro i mezzi di sussistenza.

È chiaro ed è giusto che i lavoratori attualmente esclusi o estromessi dalla sua sfera

di applicazione manifestino chiaramente la loro esigenza a goderne i benefici, tanto che il problema è divenuto di palpitante attualità e si pone con immediatezza di soluzione.

I coloni e mezzadri, nei cui confronti intende provvedere la presente proposta di legge, sono in prima linea fra questi lavoratori; anche perché essi furono già soggetti attivi di questo diritto: la loro aspirazione è stata anche e giustamente riproposta dalla stessa Commissione per la riforma della previdenza, nelle sue ben note tesi.

Non è inutile precisare che estendere a queste categorie le norme sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti significa, sì, colmare una grave lacuna della nostra legislazione previdenziale, ma, ancor meglio compiere un doveroso atto di giustizia riparatrice della arbitraria manomissione dei diritti da esse acquisiti, consumata dal ventennale regime di tirannide, che volle, fra i primi atti di nefasto governo, escluderle dai benefici riconosciuti da norme precedentemente in vigore.

Infatti in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, i mezzadri (ed anche gli affittuari) che prestassero abitualmente opera manuale nelle rispettive aziende, erano compresi fra i beneficiari dell'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Col decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479, tale riconoscimento fu riconfermato ed esteso ai familiari che avessero per occupazione principale quella di lavorare nel fondo tenuto a mezzadria (o in affitto); uniche limitazioni quelle relative al limite di reddito in corrispondenza del limite stabilito allora per i lavoratori a salario, ed all'occupazione nel fondo di non più di una persona estranea al nucleo familiare.

Col regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 616, permanendo il diritto, fu soltanto apportata una variante nel modo di accertamento del reddito, nel senso che fu stabilito valere quello accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari.

È soltanto col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, che, provvedendosi al riassetamento dell'intera materia in regime di pieni poteri, i mezzadri non furono più compresi fra i soggetti dell'assicurazione obbligatoria e rientrarono nella disposizione dell'articolo 29 sull'assicurazione facoltativa, fra coloro che avessero perduto in forza della legge stessa la qualità di assicurati obbligatori.

La conseguenza fu che i mezzadri, che per circa 4 anni avevano alimentata la loro posizione assicurativa, non potendosi nel breve periodo verificare alcuna condizione per la liquidazione della pensione d'invalidità e tanto meno di vecchiaia, persero praticamente, oltreché il diritto, anche la somma dei contributi versati.

Non può infatti seriamente parlarsi di recupero per effetto delle liquidazioni in capitale che vengono da qualche anno loro riconosciute sulla base della contribuzione di allora; si tratta della somma risibile di un centinaio di lire che se risponde, attuarialmente, al valore nominale deforma ogni valore reale, perché non tiene affatto conto delle vicende monetarie; sotto questo riguardo si giustifica e si comprende il giusto risentimento della categoria cui tale trattamento suona patente offesa, risentimento che si inserisce nella generale sua aspirazione ad aver rimediato il torto di cui sopportò le conseguenze deleterie.

Nella formulazione della presente proposta di legge siamo stati essenzialmente ispirati

alla preoccupazione di conferire organicità alla materia, in modo particolare per quanto riguarda i soggetti, sulla base della analogia dei rapporti di lavoro e dei contratti agrari, che sono posti in essere con i concedenti.

Altra cautela di formulazione è stata usata nel senso di armonizzare la proposta con quanto già previsto dalla nostra legislazione relativamente alla individuazione dei componenti il nucleo familiare, nonché con le norme relative all'assicurazione dei lavoratori agricoli a salario; in questo secondo caso infatti tale cautela è imposta dalle stesse obiettive condizioni in cui si presta attività lavorativa in agricoltura, col concentrarsi in un solo individuo di una varietà di rapporti di lavoro e di qualificazione di mestiere; un colono parziario o un compartecipante familiare, o l'uno o l'altro dei componenti del loro nucleo familiare eseguono anche giornate di bracciantato od altra attività di lavoro, quando non ne hanno a sufficienza di superficie condotta contratto parziario, o quando le unità familiari eccedono dalle esigenze agronomiche del fondo.

Si è introdotto pertanto l'istituto della « cumulabilità » delle giornate comunque eseguite, purché nell'esercizio di attività lavorativa agricola nelle categorie comprese nella sfera di applicazione delle norme sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

La cumulabilità del resto è già acquisita nella prassi di formazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Come pure è stato riprodotto dalla pratica in atto seguita dal servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura il criterio di distribuzione delle giornate complessive lavorate dal nucleo familiare nelle compartecipazioni di questo tipo, fra i componenti attivi della famiglia ai fini della iscrizione negli elenchi; per naturale assimilazione, tale criterio si propone di applicare anche ai coloni parziari.

Altra norma che persegue lo scopo di esatta individuazione dei soggetti è la definizione chiara dei limiti e del contenuto del loro diritto è quella contenuta nel primo comma dell'articolo 2 che riflette l'accertamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il godimento delle prestazioni per cui ci si è necessariamente ricollegati a quanto contemplato nel regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e relative norme di modifica e di attuazione, intendendo con ciò estendere alle categorie citate le disposizioni generali che regolano

la materia, assimilandoli per questo verso a tutti gli altri lavoratori; non solo, ma si è inteso disciplinare in modo particolare il campo dei coloni, mezzadri e compartecipanti familiari, in armonia col carattere di stabilità o meno della loro occupazione.

È lecito infatti affermare per i mezzadri una costante permanenza sul podere e quindi un rapporto fisso di lavoro; mentre questo non è il caso dei coloni parziari e dei compartecipanti familiari, la cui frequenza di occupazione è in stretta relazione con le possibilità di assorbimento di manodopera, quali sono condizionate dalla superficie o dalla qualità delle colture.

Pertanto appare giusto di equiparare a questi fini i mezzadri classici ai salariati fissi e le altre categorie ai giornalieri di campagna, con la classificazione che loro deriverà dalla frequenza di giornate d'occupazione sul fondo.

Il criterio appare anche il più idoneo quando lo si applichi alle modalità di reperimento del fabbisogno finanziario, nel quadro della gestione unificata in agricoltura: a questo fine, mentre per la mezzadria è di corretta applicazione il sistema dell'effettivo impiego della manodopera così come viene applicato per i salariati fissi, per gli altri tipi di conduzione ci si deve per forza di cose uniformare a quello presunto per ettaro e per coltura. Giova anzi rilevare che questo differente criterio, che si adegua alla obiettiva realtà, viene già seguito per altri settori della previdenza sociale, quali ad esempio l'assicurazione di malattia; rimane da chiarire che in questo settore, e per la mezzadria, essendo il contributo predeterminato con quota capitaria annua, si è risaliti al contributo a giornate, usando come divisore convenzionale 240; diverso divisore non si sarebbe affatto alterata la sostanza e la consi-

stenza del contributo annuo. Non si può procedere nello stesso modo per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dove il contributo deve essere necessariamente determinato e accertato a giornata, si deve perciò fare preciso riferimento alla stabilità della famiglia mezzadrile sul podere e ricavarne l'attribuzione ad ogni effetto di 300 giornate annue.

All'articolo 4 si è inteso prevedere una modalità che nel suo contenuto e nei suoi effetti si ispiri alla reale posizione del mezzadro pensionato nel complesso del nucleo familiare.

A differenza del lavoratore a salario, infatti, che esprime attraverso l'esercizio di un'attività di lavoro subordinata la sua effettiva occupazione remunerata e quindi la condizione per l'applicazione del disposto dell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il vecchio mezzadro o colono o compartecipante permangou sul fondo in quanto componenti della famiglia; ma questo non può legittimare una presunzione di occupazione; farà quel che potrà senza che per questo possa o debba essere assoggettato alla ripetibilità di parte della pensione, si dovrebbe dare quindi alla disposizione una interpretazione lata e più favorevole, salvo documentata prova contraria.

Con le disposizioni transitorie si vuol disciplinare il periodo utile per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori che attualmente abbiano una determinata età, riproducendo una disposizione che ha già operato per i lavoratori a salario.

Si prevedono infine norme particolari di indiscutibile opportunità e giustizia per quanto può attenersi al riconoscimento dei diritti acquisiti dai mezzadri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, a tutti gli effetti degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni, anche i mezzadri, i coloni, i compartecipanti familiari e i componenti dei rispettivi nuclei familiari, che prestino abitualmente la loro opera nel fondo.

Si intendono compresi nel nucleo familiare anche i parenti ed affini del mezzadro, colono e compartecipante familiare i quali lavorino abitualmente la loro opera nel fondo, condotto a mezzadria, colonia e compartecipazione.

ART. 2.

Al fine dell'accertamento dei requisiti di assicurazione di contribuzione per il godimento delle prestazioni dell'assicurazione invalidità e vecchiaia e superstiti, e della fissazione dei relativi contributi, secondo quanto contemplato nel regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni, i mezzadri ed i componenti dei rispettivi nuclei familiari sono equiparati agli operai agricoli salariati fissi, i coloni parziali e compartecipanti familiari ed i componenti dei rispettivi nuclei familiari agli operai agricoli giornalieri di campagna.

Per l'accertamento e la riscossione dei contributi, nonché il relativo accreditamento ai lavoratori delle categorie di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e le modalità stabilite dal regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

Le giornate da attribuire alla colonia ed alla compartecipazione familiare sono quelle risultanti dalla superficie e dalle colture in esse praticate.

I componenti del nucleo familiare del colono e del compartecipante familiare, che sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione secondo quanto stabilito dall'articolo 1, sono iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura fino alla concorrenza del numero complessivo di giornate accertate per ciascun nucleo familiare e secondo il seguente criterio:

a) giornate 200 al titolare della colonia e della compartecipazione familiare;

b) le giornate oltre le 200 al componente maschio maggiore e di età fino alla concorrenza di ulteriori 200 giornate, e così via per gli altri componenti maschi, di età superiore ai 14 anni;

c) le restanti giornate dopo la rilevazione dei componenti maschi alla moglie del titolare della colonia o compartecipazione familiare ed agli altri componenti del nucleo familiare, di età non inferiore ai 14 anni.

Ai coloni, compartecipanti familiari e ai componenti dei nuclei familiari, le giornate accreditate nel modo suindicato sono cumulate con quelle prestate dagli stessi come giornalieri di campagna.

ART. 3.

Ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano tutte le vigenti disposizioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e relative norme di modifica e di attuazione, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

ART. 4.

Ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

NORME TRANSITORIE

ART. 5.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, il requisito di anzianità per conseguire la pensione di vecchiaia è ridotto a 5 anni.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in età compresa tra i 45 e 50 anni se uomini e tra i 40 e 45 se donne, il requisito di anzianità per conseguire le pensioni di vecchiaia è ridotto a 10 anni.

ART. 6.

I contributi versati in regime di assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 1920 al 1° luglio 1924 in base al decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, sono considerati va-

lidi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione di invalidità e vecchiaia.

Coloro i quali in base alle disposizioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, abbiano effettuato versamenti nell'assicurazione facoltativa posteriormente al 1° luglio 1924 hanno facoltà di riscattare i periodi di assicurazione obbligatoria corrispondente ai contributi stessi effettuando il versamento della differenza tra i contributi obbligatori base e quelli effettivamente versati nell'assicurazione facoltativa.

Di tale facoltà possono avvalersi anche coloro che abbiano già superato i limiti di età previsti per conseguire le pensioni di vecchiaia.